

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1996

Introduzione dell'articolo 1-*bis* della legge 8 novembre 1991,
n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, disciplinando le cooperative sociali, ha introdotto nel nostro sistema istituzionale una forma d'impresa *non profit*, soddisfacendo l'avvertita esigenza di dare regolamentazione normativa ad organizzazioni già di fatto da tempo operanti nel vasto campo dei servizi resi ai cosiddetti «soggetti svantaggiati», *genus*, questo, comprendente una variegata umanità portatrice di bisogni spesso non garantiti e che necessitano di iniziative specifiche e peculiari.

La legge n. 381 del 1991 si aggiunge alla legge quadro (legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni) sul volontariato, unici ed insufficienti riferimenti legislativi del cosiddetto «terzo settore» caratterizzato dalla assenza dello scopo di lucro (*non profit*).

Le cooperative sociali costituiscono un segmento della vasta area d'intervento del *non profit*. Solo alcuni dati significativi del fenomeno (senza considerare il settore definito «parastatale») per evidenziare il rilievo sociale che il settore ha assunto: circa mezzo milione di occupati rappresentante l'1,8 per cento dell'occupazione nazionale; oltre trecentomila operatori volontari; un fatturato pari all'1,8 per cento del prodotto intero

lordo. L'area *leader*, in termini di occupati, è quella dell'assistenza con il 33,4 per cento del totale. Il settore è in espansione, con l'auspicabile tendenza a conseguire livelli di sviluppo pari a quelli raggiunti nei Paesi ad economia avanzata, con un indice medio occupazionale del 3,4 per cento sul totale degli occupati (in Francia è del 4,8 per cento).

Il presente disegno di legge di modifica della legge n. 381 del 1991 si pone, appunto, nella prospettiva di sviluppare ed allargare il campo di coinvolgimento - anche dei giovani - assecondando, a fronte del dilagante individualismo, la emergente ed apprezzabile propensione a svolgere servizi in favore delle fasce deboli della società, nella forte avvertenza dei valori solidaristici e civili, da parte di soggetti responsabili secondo la propria identità e matrice culturale, religiosa o laica.

Il Parlamento, quale massima espressione istituzionale dello Stato, può e deve favorire i processi aggregativi di solidarietà con la previsione di agevolazioni e finalizzati alla riduzione dei costi gestionali delle cooperative sociali, stabilendo condizioni di minore onerosità della contribuzione previdenziale a carico delle stesse cooperative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Soci ordinari*). - 1. Non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4, la contribuzione in materia di previdenza e assistenza dovuta in favore dei soci ordinari è determinata sulla base del limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, fissato nella misura del 6,70 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i soci ordinari che iniziano la loro attività in età non superiore ai trentacinque anni, per i primi ventiquattro mesi tale percentuale è ridotta al 4 per cento».

